

CRITERI E PRIORITA' PER ACCESSO BUONI SPESA

Di cui all'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 e dell'articolo 2 del dl n. 154 pubblicato in gazzetta ufficiale il 23 novembre 2020

Misura del buono spesa

Il valore nominale di ogni singolo buono spesa è fissato di 50 euro (IVA compresa).

I buoni saranno erogati in un'unica soluzione in base al numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di 500 euro (IVA compresa) per nucleo familiare, secondo la seguente ripartizione:

- 1 componente: 3 buoni spesa di 50 euro per un valore complessivo di 150 euro;
- 2 componenti: 4 buoni spesa di 50 euro per un valore complessivo di 200 euro;
- 3 componenti: 6 buoni spesa di 50 euro per un valore complessivo di 300 euro;
- 4 componenti: 8 buoni spesa di 50 euro per un valore complessivo di 400 euro;
- 5 o più componenti: 10 buoni spesa di 50 euro per un valore complessivo di 500 euro;

Per nucleo familiare si intende nucleo, ai fini anagrafici, ESCLUSIVAMENTE residenti in La Loggia
Chi non è residente potrà eventualmente far richiesta nel proprio Comune di residenza.

I buoni spesa:

- sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante;
- possono essere utilizzati per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità (prodotti essenziali per l'igiene personale e per la pulizia dell'alloggio, prodotti per la prima infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini) solo presso gli esercizi aderenti all'iniziativa;
- non possono essere utilizzati per l'acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, alcolici e superalcolici, tabacchi, ecc.).

Come fare

Requisiti di ammissione

- 1) Hanno diritto ai buoni spesa i **residenti nel Comune di La Loggia** che sono **privi di reddito** (per reddito si intende: redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione e assimilati, redditi da lavoro autonomo anche occasionale, redditi da attività d'impresa, redditi da partecipazione in società commerciali, redditi da impiego di capitali monetari)
- 2) la cui **disponibilità economica** (entrate recenti e/o giacenza) **su tutti i conti intestati ai componenti del nucleo familiare o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili**), riferita alla data di volta in volta indicata nel modulo di domanda, **non superi i 6.000 euro** – somma sopra la quale non è possibile richiedere il buono spesa (esempio: 2 conti o 2 **depositi immediatamente smobilizzabili**, intestati a qualunque componente del nucleo familiare non possono avere complessivamente più di 6.000 euro).

Se non ci sono questi due requisiti non è possibile richiedere il buono spesa

Fatti salvi i due criteri sopra descritti, la famiglia richiedente deve essere inoltre in almeno una delle seguenti condizioni:

- 1 essere in carico al servizio sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità;

- 2 essere un nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- 3 appartenere ad un nucleo familiare in cui sono presenti persone con disabilità associate a disagio economico;
- 4 appartenere ad un nucleo familiare in cui sono presenti situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socio-economico;
- 5 essere un nucleo familiare percettore di Reddito di cittadinanza (o RdE) per un importo non superiore ai valori dei buoni percettibili incrementati di 100 euro - i buoni spesa saranno erogati solo se il Reddito di Cittadinanza (o RdE) è inferiore al valore dei buoni spesa ricevibili, aumentati di 100 euro (esempio: nucleo familiare di 1 persona non deve avere più di 250 euro di RDC, nucleo familiare di 3 persone non deve avere più di 400 euro di RDC; nucleo familiare di 5 o più componenti non deve avere più di 600 euro di RDC);
- 6 appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di Reddito di Emergenza o Reddito di Cittadinanza, per i quali risulta al momento bloccata l'erogazione del beneficio;
- 7 appartenere ad un nucleo familiare in cui tutti i componenti percettori di reddito si trovano in almeno una delle seguenti condizioni (indicare tutte le fattispecie pertinenti):
 - 7a famiglia in cui il cui titolare dell'attività economica ha richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020 e/o successive misure di sostegno economico per lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Possono rientrare in questa categoria, per esempio, le indennità una tantum per lavoratori stagionali, agricoli, dello spettacolo, gli autonomi, oppure il fondo di ultima istanza per professionisti, ecc.);
 - 7b famiglia in cui il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020 e/o successive misure di sostegno economico per lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Possono rientrare in questa categoria, per esempio, la richiesta di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di cassa integrazione in deroga, la richiesta di assegno ordinario ecc.);
 - 7c famiglia in cui il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
 - 7d famiglia in cui il/i lavoratore/i autonomo/i o parasubordinato non ha/hanno fatturato e/o avuto entrate tali da garantire la sussistenza economica sufficiente per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore autonomo o parasubordinato;
- 8 essere un nucleo familiare che ha accesso al sostegno alimentare (BORSE DELLA SPESA) - la cui fornitura è disciplinata dal Protocollo operativo concordato con i soggetti erogatori del terzo settore.

La domanda di accesso al beneficio di solidarietà alimentare può essere presentata da uno solo dei componenti del nucleo familiare.

Criteri di priorità

Prima tranche di intervento:

Primo ordine di intervento: a favore dei richiedenti che, in possesso dei requisiti, NON SONO assegnatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza).

Secondo ordine di intervento: a favore dei richiedenti che, in possesso dei requisiti, SONO assegnatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza).

Eventuali tranche successive:

Primo ordine di intervento: a favore dei richiedenti che, in possesso dei requisiti, nella tranche di domanda precedente **non hanno fruito**, della concessione del buono spesa e **NON SONO assegnatari di interventi statali** (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza);

Secondo ordine di intervento: a favore dei richiedenti che, in possesso dei requisiti, nella tranche di domanda precedente **hanno fruito** della concessione del buono spesa e **NON SONO assegnatari di interventi statali** (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza);

Terzo ordine di intervento: a favore dei richiedenti che, in possesso dei requisiti, nella tranche di domanda precedente **hanno fruito** della concessione del buono spesa e **SONO assegnatari di interventi statali** (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza).